NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIA' PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Art. 4

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto. Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Il permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorita' di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validita' compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere. Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. Il permesso di soggiorno puo' essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunita' civili o

religiose, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunita' sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi. I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita' con l'indicazione, ove possibile, della localita' dove sono diretti.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1989, non più in vigore dal 1 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-asilo-politico-di-ingresso-e-soggiorno/art-4-soggiorno-dei-cittadini-extracomunitari-nel-territorio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it